



Il Dirigente

Visto il D. Lgs. 16/06/1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e successive modificazioni;

Vista la Legge 03/05/1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;

Visto il Decreto del M.I. 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

Visto il Decreto del M.I. 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

Visto il Decreto del M.I. 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A;

Visto il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1- quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio”;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede che “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni

predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti;

Vista l'O.M. n. 112 del 6/5/2022 recante *“procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art 4, commi 6bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;

Vista la nota del MI n. 18738 del 16/05/2022, avente ad oggetto: OM. n. 112 del 6 maggio 2022, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*. *Tablette titoli A/2 e A/8 - Comunicazione errori materiali*;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-6bis e 6ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 modalità e termini di presentazione delle istanze;

Vista la nota del M.I. prot. n. 1290 del 22/07/2020 esplicativa della valutazione dei titoli di cui alla O.M. 60/2020;

Visto che l'articolo 6, comma 4, dell'OM 112/2022 e l'articolo 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;

Visto l'art. 7 comma 9 dell'OM 112/2022, con il quale, fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci;

Visto l'art. 8 comma 6 dell'OM 112 del 2022, con il quale in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria;

Visto l'art. 8 comma 7 dell'OM 112/2022, con il quale l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni

Visto l'art. 14 comma 1 lett. b) dell'O.M. 112/2022, con il quale sono state disposte le sanzioni in caso di abbandono del servizio conseguente ad un incarico di supplenza assegnata da GAE e GPS;

Visto il D.D. n. 586 del 02/08/2022 con il quale sono state approvate le GPS per la provincia di Terni;

Visto il D.D. n. 629 del 12/08/2022, ad integrazione e modifica del D.D. n. 586 del 02/08/2022, con il quale sono state ripubblicate le GPS per la provincia di Terni;

Visti i DD.DD. n. 961 del 01/12/2022, n. 1033 del 30/12/2022, n. 18 del 13/01/2023, n. 19 del 16/01/2023, n. 20 del 16/01/2023, n. 65 del 20/02/2023, con i quali si è provveduto all'esclusione di vari aspiranti dalle graduatorie provinciali, ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112;

Visto il D.M. n. 51 del 17/03/2023 recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.”*;

Visti i DD.DD. n. 153 dell'11/04/2023 e n. 154 dell'11/04/2023 con i quali si è provveduto all'ulteriore esclusione di vari aspiranti dalle graduatorie provinciali, ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 26827 del 11/04/2023 avente ad oggetto: D.M. n. 51 del 17 marzo 2023. *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.”* Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia.

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 26838 del 11/04/2023, avente ad oggetto: D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, recante: *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.”* Avviso apertura funzioni telematiche;

Rilevati gli abbandoni del servizio da parte di supplenti destinatari di incarico assegnato da GPS;

Visto il potere di autotutela riconosciuto alla pubblica amministrazione;

Decreta

Art. 1

Ai sensi dell'art. 14 dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, i docenti di cui all'allegato elenco, facente parte integrante del presente decreto, sono esclusi dalle graduatorie provinciali di supplenza della provincia di Terni in vigore per il biennio 2022/2023 - 2023/2024.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le competenti Autorità giudiziarie.

A DIRIGENTE
Filomena Zamboli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.